

Disciplina Propaganda Elettorale

1.2 Legge 4.4.1956 n. 212 norme per la disciplina della propaganda elettorale

Le disposizioni si applicano alle consultazioni elettorali politiche, europee, regionali e referendarie. Anche nel caso

di elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, si applicano le medesime disposizioni ai sensi dell'articolo 29 comma 5 della legge 25.3.1993 n. 81.

Ogni forma di propaganda elettorale, sia essa **diretta** (svolta da chi effettivamente partecipa alle consultazioni elettorali) o **indiretta** (effettuata da chi non partecipa alla competizione elettorale, ma si affianca ad una lista o ad un candidato), attuata a mezzo stampati, giornali, manifesti o altro, deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati da ogni Comune nei 30 giorni precedenti le elezioni.

Ogni forma di pubblicità elettorale effettuata prima dei 30 giorni antecedenti le elezioni non è regolata dalle leggi sopra citate ed è unicamente soggetta alle normali autorizzazioni in tema di pubblicità.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 212/56, per stampati, giornali murali o altri e manifesti si intendono compresi anche quelli che contengono **avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.**

Ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della legge 212/56, la regolamentazione in questione non si applica all'affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.